



## COMUNE DI OVODDA

Provincia di Nuoro

Via Sassari 4 - 08020 OVODDA (NU)

Tel 078454023 - Fax 078454475

P. IVA 00914600911 - C.F. 80003610914

[info@comune.ovodda.nu.it](mailto:info@comune.ovodda.nu.it) - [pec.protocollo.ovodda@pec.comunas.it](mailto:pec.protocollo.ovodda@pec.comunas.it)

OVODDA, 10/03/2020

### UFFICIO DEL SINDACO

# **NUOVO AVVISO PUBBLICO**

## ***"LA SALUTE PRIMA DI TUTTO"***

Visto il NUOVO DPCM in vigore **dalla odierna** in tutto il territorio nazionale, **si raccomanda quanto segue:**

- **bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale);**
- **si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;**
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
- **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**
- **sono vietati assembramenti anche all'aperto!**
- sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
- **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- **sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, **con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;****
- sono adottate **in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto,** comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Vi ringrazio ancora per la Vostra preziosa collaborazione.

IL SINDACO  
Cristina Sedda

**APERTI  
E ATTIVI**

- Farmacie, parafarmacie (anche se nei centri commerciali)
- Uffici Comunali
- Cimitero
- Consegna pasti a domicilio
- Assistenza domiciliare
- Trasporti sociali
- Ambulatori Medici (previo contatto telefonico)
- Mercati rionali (vedi limitazioni)

**CHIUSI  
E SOSPESI**

- Sospensione dell'attività didattica delle Scuole di ogni ordine e grado e degli Asili Nido
- Concorsi pubblici
- Eventi, congressi, iniziative e attività culturali
- Riunioni e assemblee in luogo pubblico o privato
- Centri sportivi E palestre
- Museo d'Arte Contemporanea
- Biblioteca Civica
- Cinema e teatri
- Pub, Scuole di Ballo, Sale gioco, Sale Scommesse, Discoteche
- Centri Benessere
- Cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

**CON LIMITAZIONI**

- Giornate festive e prefestive: chiusura dei negozi all'interno dei centri commerciali (alimentari e farmacie esclusi)
- Sabato e domenica chiusura delle medie e grandi strutture di vendita
- Mercati consentiti da lunedì a venerdì
- Bar e Ristoranti: apertura consentita dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo delle distanze di sicurezza (1 mt) e interdizione del servizio al banco; obbligo di chiusura dalle ore 18.00 alle 6.00 del giorno successivo.
- Apertura di attività commerciali, supermercati, negozi di vicinato e mercati, sempre condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone
- Per i pubblici esercizi confermata l'apertura a condizione di garantire il mantenimento di distanza di almeno metri 1 tra clienti («criterio droplet»)
- Eventi sportivi e allenamenti a porte chiuse solo per atleti tesserati professionisti.